



CITTÀ DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 34 del 29/07/2020

OGGETTO:	MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - AGEVOLAZIONI COVID-19
-----------------	--

Prov. In. Cat. cls. F.A. Int. I. L.
39 CC 15 05/03.01 19/15

L'anno **2020**, addì **ventinove**, del mese di **Luglio**, alle ore **18:22**, in Pinerolo, nella sala del Salone dei Cavalieri, Viale Giovanni Giolitti n. 7.

Convocato dal presidente mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, come risulta dalle attestazioni agli atti, e previa pubblicazione, nel termine indicato dal regolamento del consiglio comunale, dell'ordine del giorno all'albo pretorio, si è riunito il consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione composto da:

		Presenza			Presenza
1	SALVAI LUCA	PRES.	14	TAVELLA ANDREA PAOLO	PRES.
2	FAGHERAZZI AMABILE	PRES.	15	LUPASCU MARIUS DANIEL	PRES.
3	CANALE GIANCARLO	PRES.	16	POLLIO'OTTO DANIELE	PRES.
4	MAULUCCI SALVATORE	PRES.	17	MURRA GIAN MARIO	PRES.
5	BARRAL LUCA	PRES.	18	ALA FABRIZIO	PRES.
6	CARIGNANO LUIGI	PRES.	19	MUSLEH RAMI	ASS.G.
7	PITTAU GIORGIO	PRES.	20	BERTI GIUSEPPINO	PRES.
8	SOLIMANDO FRANCESCA	ASS.	21	BARBERO LUCA	PRES.
9	LENTA MONICA	ASS.G.	22	MARTINA MAURO	PRES.
10	TECCO GRAZIANO	PRES.	23	MARTIGNONI ALDO	PRES.
11	GIGLI ASSUNTA	PRES.	24	REVEL AIDA	PRES.
12	BAUDRACCO ROBERTO	PRES.	25	MANDUCA PIETRO	PRES.
13	INGHES MARCO	PRES.			

Totale Presenti: 22 Totale Assenti: 3

Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO **Luigi CARIGNANO**.

Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE **Dott.ssa Annamaria LORENZINO**.

Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: PEZZANO LARA, COSTARELLI FRANCESCA, PROIETTI GIULIA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a procedere all'esame delle pratiche iscritte all'ordine del giorno.

OGGETTO:	MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - AGEVOLAZIONI COVID-19
-----------------	--

Il presidente sig. Luigi CARIGNANO, informa che nella seduta del 28.07.2020 (verbale interno n. 8/02), è stato presentato 1 emendamento da parte del consigliere sig. Mauro MARTINA (Allegato "1"), che il sindaco, sig. Luca SALVAI, ha illustrato la proposta in oggetto, che sono intervenuti alcuni consiglieri e che si è votato il rinvio di tale proposta deliberativa.

A questo punto il presidente cede la parola ai consiglieri sig.ri: Giorgio PITTAU e Luca BARBERO per le dichiarazioni di voto.

Durante l'intervento del consigliere sig. Giorgio PITTAU, entra in aula la consigliera sig.ra Francesca SOLIMANDO: i presenti sono 23.

Successivamente il presidente mette in votazione l'emendamento presentato dal consigliere sig. Mauro MARTINA (Allegato "1").

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal dirigente del settore finanze dott. Roberto SALVAIA, in ordine alla regolarità tecnica, il parere non favorevole del dirigente del settore finanze dott. Roberto SALVAIA e il parere non favorevole dei revisori dei conti (Allegati "2" e "3").

Con 3 voti favorevoli e 14 voti contrari dei consiglieri sig.ri: Luca BARRAL, Luigi CARIGNANO, Giorgio PITTAU, Francesca SOLIMANDO, Graziano TECCO, Assunta GIGLI, Roberto BAUDRACCO, Marco INGHESE, Andrea Paolo TAVELLA, Marius Daniel LUPASCU, Daniele POLLIOTTO, Gian Mario MURRA, Fabrizio ALA e il sindaco sig. Luca SALVAI espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti e con l'astensione dalla votazione dei consiglieri sig.ri: Luca BARBERO, Aida REVEL, Salvatore MAULUCCI, Amabile FAGHERAZZI, Aldo MARTIGNONI, Giancarlo CANALE.

D E L I B E R A

Di respingere il suddetto emendamento.

Non si procede alla redazione della trascrizione degli interventi in conformità all'art. 62, comma 5 e 6, del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

I testi relativi sono stati registrati su DVD e conservati in archivio comunale idoneamente custoditi.

Non essendoci consiglieri che intendono intervenire, il presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Part. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- Part. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668 del succitato art. 1 della 147 del 27/12/2013 e s.m.e i. che disciplinano la TARI, ed in particolare i commi 659 e 660 relativi alle riduzioni tariffarie;
- il successivo comma 682 che disciplina la portata della potestà regolamentare dei Comuni in materia di TARI ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che stabilisce che «Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti» e la cui applicazione in ordine alla disciplina della TARI è espressamente richiamata dal successivo comma 702.

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001, prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

Preso atto che ai sensi dell'art. 107, comma 2, D.L. 18 del 17/03/2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito nella L. n. 27 del 24/04/2020, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020, è stato differito al 31 luglio 2020.

Preso atto che, per effetto dell'emergenza epidemiologica provocata da COVID-19 il Governo, con Decreto n. 6 del 23/02/2020, ha adottato le prime misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus, stabilendo che l'attuazione delle stesse fosse attuata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dato atto che:

con il DPCM 9 marzo 2020 sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure restrittive introdotte con il DPCM 8 marzo 2020, ed in particolare:

la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;

la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;

la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

con il DPCM 11 marzo 2020 sono state introdotte ulteriori misure di carattere nazionale di contenimento del contagio, stabilendo, tra l'altro:

la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;

la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;

la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;

con il DPCM 22 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere ulteriormente il diffondersi del virus:

sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM tra le quali figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali";

sono state consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che "il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste";

con il DPCM del 10 aprile 2020 sono state prorogate, fino al 3 maggio 2020, le disposizioni di contenimento del contagio e sono state sostituite, dal 14 aprile 2020, le disposizioni contenute nei precedenti DPCM 8 - 9 - 11 - 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020, ferme restando le previsioni più restrittive eventualmente adottate dalle regioni;

con il DPCM del 26 aprile 2020 sono state disposte nuove misure sulle attività produttive industriali e commerciali con efficacia a far data dal 4 maggio 2020, con conseguente cessazione degli effetti delle precedenti disposizioni in materia previste dal DPCM 10 aprile 2020;

con il DPCM del 17 maggio 2020 è stata avviata la cosiddetta "Fase 2" con il via libera alla riapertura della maggior parte delle attività commerciali.

Visti:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- la delibera n. 158 del 5 maggio 2020 con la quale l'ARERA, fermo restando le prerogative attribuite agli Enti dal già richiamato art. 1, commi 659 e 660, L. 147/2013 in materia di riduzioni tariffarie, ha ritenuto opportuno introdurre misure di tutela straordinarie volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze non domestiche coinvolte dai sopra citati provvedimenti normativi, prevedendo specifiche agevolazioni, nonché per le utenze domestiche disagiate.

Rilevato che l'emergenza COVID-19 ha prodotto effetti negativi sul tessuto socio-economico e sull'intero ciclo economico, mettendo in difficoltà le famiglie ed in particolare il sistema produttivo, si ritiene opportuno ridurre il carico tributario relativo alla TARI.

Dato inoltre atto che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 30 del 28.07.2020, al fine di sostenere i cittadini e l'economia locale in questa fase emergenziale, si è avvalso della facoltà introdotta dal già richiamato articolo 107, comma 5, D.L. n. 18/2020 confermando, per l'anno 2020, le tariffe approvate per l'anno 2019, evitando aumenti delle tariffe TARI che avrebbero potuto derivare dall'adozione del PEF in base ai criteri di cui alle già richiamate deliberazioni ARERA n. 443/2019 e n. 238/2020.

Dato atto che, relativamente alle utenze domestiche disagiate, l'art. 21 del vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, prevede che: "Ai sensi dell'art.1, comma 660, L. 147/2013, il tributo è ridotto del 40% per i locali adibiti ad abitazione da parte di nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), il cui importo verrà determinato contestualmente all'approvazione delle tariffe." e che, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 28.07.2020, è stato determinato in € 8.500,00 il limite per beneficiarne per l'anno in corso.

Ritenuto, relativamente alle utenze non domestiche la cui attività è stata oggetto di sospensione temporanea per effetto dei sopra citati provvedimenti normativi, di prevedere, in linea con quanto disposto dalla delibera ARERA n. 158/2020, l'introduzione di riduzioni della quota variabile della tariffa per l'anno

2020, dando atto che viene garantita la copertura integrale dei costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio 2020.

Preso atto che, relativamente alla copertura dei minori introiti derivanti dall'introduzione di riduzioni tariffarie TARI a favore delle utenze non domestiche che hanno avuto effetti negativi per effetto dei sopra citati provvedimenti normativi, l'ARERA, con deliberazione n. 238/2020, ha previsto la possibilità per gli enti territorialmente competenti, in assenza di risorse pubbliche disponibili, di recuperarle in un massimo di quattro annualità a partire dall'annualità successiva al 2020.

Preso atto che l'art. 58-quinques del D.L. 124 del 26/10/2019, convertito nella L. 157/2019, ha modificato l'allegato 1) al Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, prevedendo lo spostamento degli "studi professionali" dalla categoria 11 alla categoria 12; ciò comporta la necessità di modificare conseguentemente l'Allegato 1) al vigente Regolamento per l'applicazione della TARI.

Ritenuto, visto l'art.181 del D.L. 34 del 19/05/2020 "Decreto rilancio", che ha tra l'altro previsto l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) per le maggiori superfici utilizzate dalle imprese di pubblico esercizio, per il periodo dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020, di prevedere altresì per il medesimo periodo, l'esonero dal pagamento della TARI relativamente a detti ampliamenti.

Ritenuto inoltre di estendere l'esonero dal pagamento della TARI anche agli esercizi di vicinato ed agli artigiani, in relazione agli ampliamenti di superficie occupata.

Ritenuto infine opportuno esonerare dal pagamento della TARI gli operatori su area pubblica di generi alimentari ed extra-alimentari, limitatamente alle giornate di mancato svolgimento del mercato.

Dato atto che l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.. ecc....." .

Viste:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 19.12.2019, esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 19.12.2019, esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati".

Visti l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della 5° Commissione Consiliare nella seduta del 22/07/2020.

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso sulla presente proposta di deliberazione, dal Dirigente del settore Finanze, dott. Roberto Salvaia.

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, da parte del Collegio dei Revisori dei conti dell'ente, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000.

Con 22 voti favorevoli e 1 voto contrario del consigliere sig. Mauro MARTINA, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1) Di prevedere, per le motivazioni indicate nella parte narrativa del presente provvedimento che vengono qui richiamate per costituirne parte integrante e sostanziale, limitatamente all'anno 2020, riduzioni della sola quota variabile delle tariffe TARI a favore delle utenze non domestiche la cui attività è stata oggetto di sospensione temporanea per effetto dei richiamati provvedimenti normativi, nonché riduzioni della tariffa TARI (quota variabile e quota fissa) per le maggiori superfici utilizzate dalle imprese di pubblico esercizio, in applicazione dell'art. 181 del D.L. 34 del 19/05/20, e dagli esercizi di vicinato ed artigiani e di prevedere altresì riduzioni a favore degli operatori su area pubblica di generi alimentari e di generi extra alimentari per le giornate di mancato svolgimento del mercato, introducendo l'art. 21-bis, rubricato "Agevolazioni utenze non domestiche Emergenza COVID-19", al vigente Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo Tassa sui rifiuti (TARI) e riportato nell'Allegato A) al presente provvedimento.

2) Di dare atto che la copertura integrale del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni di cui al sopraccitato Allegato A), quantificato in € 290.000,00, viene garantita con altre risorse del bilancio 2020.

3) Di prendere atto che l'ARERA, con deliberazione n. 238/2020, ha previsto la possibilità in capo all'ente territorialmente competente, di introdurre, tra le voci di costo del P.E.F., le mancate entrate tariffarie derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui al sopraccitato Allegato A) per l'anno 2020, recuperandole in un massimo di quattro annualità a partire dall'anno 2021.

4) Di modificare l'Allegato 1) al vigente Regolamento per l'applicazione della TARI con lo spostamento degli "Studi professionali" dalla categoria 11 alla 12, per effetto della modifica dell'allegato 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999, introdotta dall'art. 58-quinques del D.L. 124 del 26/10/2019, convertito nella L. 157/2019.

5) Di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15-ter del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, come modificato dall' art. 15-bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Luigi CARRIGNANO

(Sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annamaria LORENZINO

(Sottoscritto digitalmente)

ART. 21 - BIS

AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE EMERGENZA COVID-19

1. Limitatamente all'anno 2020 sono previste riduzioni alla quota variabile della tariffa nella misura percentuale indicata per le seguenti fattispecie di attività, riportate all'interno di ciascuna categoria.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE			
CAT.	ATTIVITA'	% RIDUZIONE QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA	ESCLUSIONI DALL'AGEVOLAZIONE
N01	Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto, Caserme	25%	
N02	Cinematografi e Teatri	25%	
N03	Mercatini dell'usato	25%	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, Commercio all'ingrosso, Aziende agricole.
N04	Campeggi, Impianti sportivi	25%	Distributori carburanti, Autolavaggi
N05	Stabilimenti Balneari	25%	
N06	Esposizioni, Autosaloni	25%	
N07	Alberghi con ristorante, Agriturismi	25%	
N08	Alberghi senza ristorante, Residence, Bed & Breakfast, Affittacamere	25%	
N11	Copisterie	15%	Uffici, Agenzie, Studi medici, Pompe funebri, Imprese di pulizia, Tipografie
N13	Negozi abbigliamento, Calzature, Gioiellerie, Commercianti e altri beni durevoli	25%	Ferramenta, Ottici, Fotografi
	Negozi abbigliamento bambini, Libreria, Cartoleria	15%	
N15	Negozi particolari quali filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato, Mercerie	25%	
N17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetista	25%	
N18	Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista, Muratori, Decoratori, Riparazione elettrodomestici, Lavanderie	15%	
N20	Attività industriali con capannoni di produzione, Imprese Edili	25%	
N21	Attività artigianali di produzione beni specifici	15%	
N22	Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub, Gastronomie	25%	
N23	Mense, Birrerie, Amburgherie	25%	
N24	Bar, Caffè, Pasticceria e Gelaterie	25%	
N27	Fiori e Piante	15%	Ortofrutta, Pescherie
N30	Discoteche, Night-club	25%	

2. Le agevolazioni di cui al precedente comma saranno applicate d'ufficio, ad eccezione di quelle relative alla Categoria N20, per l'applicazione della quale dovrà essere presentata apposita istanza contenente autocertificazione entro il 31 dicembre 2020, redatta su apposito modello predisposto dall'ufficio tributi.

3. Limitatamente all'anno 2020 è prevista una riduzione della TARI a favore degli operatori su area pubblica di generi alimentari e di generi extra alimentari, pari all'esenzione dal pagamento della tariffa (quota fissa e quota variabile) per le rispettive giornate di mancato svolgimento del mercato.

4. Limitatamente all'anno 2020 non è dovuta la TARI per le maggiori superfici utilizzate dalle imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o autorizzazioni per l'utilizzazione del suolo pubblico, nonché dagli esercizi di vicinato e gli artigiani, per il periodo dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020.